

Sintesi Politica relativa al divieto di investimento in produttori di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Indice

1. Premessa e Generalità.....	3
2. Governance.....	3
3. Misure organizzative per contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo	4
3.1. Divieto di investimento	4
3.2. Rafforzata verifica.....	4
3.3. Segnalazione agli Organi di Vigilanza.....	4
4. Criteri e modalità di selezione e variazione delle fonti informative.....	4
5. Regole di applicazione per tipologie di investimenti	5
5.1 Investimenti Diretti	5
5.2 Investimenti Indiretti.....	5
5.2.1 Fondi di terzi a gestione attiva	5
5.2.2 Strumenti finanziari derivati	5
5.2.3 Fondi di terzi - ETF passivi e Fondi indicizzati	5
5.2.4 Servizio di Ricezione e trasmissione degli ordini	5
6. Delega di gestione	5
7. Disposizioni finali	6

Riferimenti

- [1] Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante l'individuazione di "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo", emanata in attuazione della Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997 (ratificata con la L. 26 marzo 1999, n. 106) e della Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 (ratificata con la L. 14 giugno 2011, n. 95).

Modifiche al documento

Versioni	Data	Descrizione delle Modifiche
00	21/12/2022	Prima emissione e approvazione Consiglio di Amministrazione
01	27/02/2024	Revisione per aggiornamento annuale e riformulazione perimetro di applicazione. Approvazione CdA.
02	03/02/2025	Aggiornamento policy per introduzione misure di rafforzamento presidi per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

1. Premessa e Generalità

La presente politica disciplina le linee guida adottate da ANIMA Alternative SGR (nel seguito “la Società” o la “SGR”) in adeguamento ai dettami della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, recante l’individuazione di “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo” (di seguito, la Legge), emanata in attuazione della Convenzione di Ottawa del 18 settembre 1997 (ratificata con la L. 26 marzo 1999, n. 106) e della Convenzione di Oslo del 30 maggio 2008 (ratificata con la L. 14 giugno 2011, n. 95), che ha introdotto “il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”. La Politica tiene altresì conto delle “Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”.

In base al nuovo quadro di regole gli intermediari abilitati, tra cui rientrano i gestori italiani, devono anzitutto adottare idonei presidi procedurali, secondo un approccio *risk-based* e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

In virtù dei presidi posti in essere e disciplinati dalla seguente policy, si ritiene che il modello operativo di ANIMA Alternative SGR si caratterizzi per un rischio basso di violazione della Legge. assenza negli ultimi due anni di casi di investimenti in emittenti rientranti nella lista di esclusione.

Il divieto previsto dalla Legge si applica indistintamente a tutti i prodotti gestiti da Ila SGR (FIA chiusi e FIA Aperti) e al Servizio di trasmissione ordini di investimento.

2. Governance

Al fine di assicurare una corretta implementazione delle politiche adottate, Anima Alternative SGR ha definito un sistema di governance contraddistinto da: i) Consiglio di Amministrazione delibera la Politica (inclusi i criteri/limitazioni in essa contenuti), l’aggiornamento dell’elenco degli emittenti vietati su proposta della Direzione Investimenti, riceve periodicamente il reporting riguardante il monitoraggio del processo implementativo e dei controlli, nonché la segnalazione di eventuali violazioni; ii) il Servizio ESG svolge funzioni propositive e di monitoraggio rispetto alle liste pubbliche; iv) i Servizi Compliance e Risk Management svolgono, per gli ambiti di competenza, le attività di controllo, segnalazione delle eventuali violazioni e reportistica nei confronti degli organi aziendali e delle Autorità di Vigilanza.

3. Misure organizzative per contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

3.1. Divieto di investimento

La SGR, al fine di contrastare il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, vieta l'investimento in emittenti rientranti in tale perimetro di operatività.

Gli emittenti vietati sono indicati in una "lista di esclusione" prodotta e aggiornata semestralmente dalla Direzione Investimenti sulla base della presenza degli emittenti negli elenchi pubblicamente disponibili (c.d. "liste pubbliche").

La Direzione Investimenti predispone la proposta di lista di esclusione e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per il relativo esame ed approvazione.

La lista di esclusione viene utilizzata ai seguenti fini:

1. Controllo di posizioni in essere: è controllata l'eventuale presenza di posizioni negli emittenti inclusi nella lista di esclusione. Nel caso di rilevazione si provvede all'adozione delle più appropriate misure correttive e alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza.
2. Attribuzione dei profili di rischio per gli investimenti diretti: sono attribuiti i profili di rischio agli emittenti oggetto di analisi in concomitanza all'aggiornamento delle liste di esclusione.

3.2. Rafforzata verifica

Per gli emittenti ai quali viene attribuito un profilo di rischio è previsto il seguente processo di rafforzata verifica differenziato in base al grado di rischio assegnato:

- Rischio alto: verifica mensile dell'eventuale inserimento dell'emittente nelle Liste pubbliche approvate;
- Rischio basso: verifica semestrale dell'eventuale inserimento dell'emittente nelle Liste pubbliche approvate.

3.3. Segnalazione agli Organi di Vigilanza

A fronte della rilevazione di investimenti in strumenti finanziari riconducibili a emittenti inseriti nella lista di esclusione, la SGR provvede alla tempestiva segnalazione agli Organi di Vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

4. Criteri e modalità di selezione e variazione delle fonti informative

Le società nelle quali è vietato l'investimento sono identificate attraverso una lista di esclusione, da aggiornare con periodicità semestrale, redatta sulla base di evidenze di elenchi pubblicamente disponibili (c.d. "liste pubbliche").

In particolare, dette liste pubbliche vengono selezionate e presi in considerazione in funzione dei seguenti criteri:

- libera accessibilità e disponibilità dei dati;
- periodicità di aggiornamento delle informazioni;
- affidabilità dei dati esposti.

5. Regole di applicazione per tipologie di investimenti

Alla luce della sussistenza di un rischio basso di violazione della normativa e del principio di proporzionalità, la SGR si dota delle seguenti regole di applicazione suddivise per tipologie di investimenti.

5.1 Investimenti Diretti

Attribuzione agli emittenti presenti nell'universo investibile di un profilo di rischio di coinvolgimento nelle attività vietate fondato sulle evidenze fornite dalle liste pubbliche, nonché, su una metodologia interna che utilizza i criteri normativi della localizzazione geografica e dell'attività svolta per l'attribuzione del livello di rischio.

5.2 Investimenti Indiretti

5.2.1 Fondi di terzi a gestione attiva

Previsto un processo di Due Diligence volto ad escludere la presenza nei fondi di terzi a gestione attiva di emittenti vietati e con il quale si verifica il rispetto, nella sostanza e secondo criteri di equivalenza, anche da parte dei fondi di terzi, del divieto di investire in emittenti vietati dalle Convenzioni di Ottawa e Os lo.

5.2.2 Strumenti finanziari derivati

Tali strumenti sono utilizzati ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e non costituiscono una forma di finanziamento e/o supporto finanziario degli emittenti sottostanti.

In ogni caso, per limitare la potenziale casistica di esposizione anche indiretta verso titoli vietati, si applicano le seguenti regole:

- derivati su single name o basket di titoli: si applicano le stesse regole previste per gli emittenti sottostanti;
- derivati su indici di settore: sono vietati solo i settori Difesa;
- derivati su indici generali di mercato: consentiti, tenuto conto della loro diversificazione e della rappresentatività rispetto al mercato al quale si riferiscono, ovvero della finalità per cui tali strumenti vengono utilizzati (gestione efficiente, copertura o esposizione del portafoglio a determinati mercati).

5.2.3 Fondi di terzi - ETF passivi e Fondi indicizzati

Tali strumenti sono ammessi sulla base delle stesse ragioni di ammissibilità dei derivati su indici generali di mercato ad eccezione di quelli del settore Difesa che sono vietati.

5.2.4 Servizio di Ricezione e trasmissione degli ordini

È subordinata la prestazione del servizio alla sola clientela istituzionale verso la quale sia verificata l'adozione di idonei presidi per il rispetto del divieto di (es. le politiche in materia di sostenibilità e/o in tema di Armi Controverse/Mine antipersona/Munizioni a grappolo).

6. Delega di gestione

In caso di delega di gestione, il delegante dovrà verificare che il Soggetto delegato abbia adottato presidi per il rispetto della normativa equivalenti a quelli adottati dal delegante.

Nel caso in cui i presidi non dovessero essere considerati idonei, il delegante provvederà a chiedere il rispetto della propria Politica. Il contratto di delega deve disciplinare questi aspetti e i controlli da parte del delegante.

Tale presidio si applica nel caso di delega di gestione sia quando la Società risulti delegante, sia quando risulti delegata.

7. Disposizioni finali

La presente Politica è comunicata a tutto il personale della SGR. Una sua sintesi è resa disponibile a tutti gli stakeholder sul sito internet della società.

Le modifiche e integrazioni alla presente Politica sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere approvate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta, le modifiche e integrazioni di carattere meramente formale (ad esempio, per adeguamenti alla normativa di legge e/ o regolamentare, alla normativa interna aziendale, alla struttura organizzativa della Società)".